

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2417)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(FANFANI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GENNAIO 1963

Norme sulla tredicesima mensilità agli operai dello Stato e sulla disciplina di talune situazioni connesse all'attuazione della legge 5 marzo 1961, n. 90

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge mira ad eliminare alcune sperequazioni di trattamento economico degli operai dello Stato derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, in materia di tredicesima mensilità ed a risolvere talune situazioni connesse all'attuazione della legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente il nuovo stato giuridico degli operai dello Stato.

Invero, la tredicesima mensilità è corrisposta a tutti gli operai dello Stato nella misura e secondo i criteri previsti dall'articolo 6, lettera c), del citato decreto legislativo n. 585, e cioè in base al corrispettivo di 25 giornate di paga, atteso che la paga agli operai medesimi va corrisposta — secondo il preciso disposto dell'articolo 16, terzo comma, della citata legge 5 marzo 1961, n. 90 — per le sole giornate lavorative.

In conseguenza di ciò, gli operai che fino alla entrata in vigore della presente legge n. 90 erano pagati per tutti i giorni dell'anno (capi operai, capi d'arte, sorveglianti, operaie di controllo e simili, nonchè gli operai addetti a servizi di semplice vigilanza o che prestano opera discontinua) ed ai quali la gratificazione suddetta era, in passato, corrisposta nella misura pari a 30 giornate di paga, vengono a subire una lieve decurtazione, essendo il nuovo importo (25/312 della paga annua) leggermente inferiore a quello corrisposto allo stesso titolo negli anni precedenti (30/365 della paga medesima).

Ad eliminare tale incresciosa situazione provvede l'articolo 1 dell'unito disegno di legge, in base al quale la tredicesima mensilità viene commisurata ad un dodicesimo della paga annua tabellare incrementata degli aumenti biennali maturati alla data del 16 dicembre.

Tale nuovo criterio risulta in perfetta armonia con quello previsto per le altre categorie del personale statale ed il conseguente onere, del tutto irrilevante, sarà fronteggiato con i normali stanziamenti di bilancio.

Inoltre, l'articolo 1 suddetto è diretto a modificare il penultimo comma dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 585, eliminando dalle cause che impediscono l'attribuzione della tredicesima mensilità al personale operaio, quella relativa al licenziamento volontario.

Il successivo articolo 2 è diretto ad estendere agli operai permanenti, provenienti da una categoria di temporanei, nominati in ruolo nel periodo dal 2 luglio 1959 al 28 marzo 1961 ed agli operai permanenti passati ad una categoria superiore od al gruppo dei capi operai durante il medesimo periodo di tempo, i benefici previsti dagli articoli 12 e 13 della legge 27 maggio 1959, n. 324. Ciò nella considerazione che agli operai che anteriormente al suddetto periodo di tempo si sono trovati nella identica situazione venne loro attribuita, a decorrere dal 1° luglio 1959, la paga di importo immediatamente superiore a quella che avrebbero conseguito se non fossero passati alla categoria superiore, oppure non fossero stati nominati in ruolo.

Si soggiunge che un criterio sostanzialmente analogo — operante, però, dalla data del 29 marzo 1961 — è stato adottato con la citata legge 5 marzo 1961, n. 90; così che sono rimasti esclusi dall'attribuzione di siffatto particolare trattamento economico soltanto gli operai nominati in ruolo o passati ad una categoria superiore durante il suddetto periodo intercorso fra le cennate leggi n. 324 del 1959 e n. 90 del 1961.

Va tenuto presente, altresì, che anche nel caso in esame l'onere relativo è irrilevante, in quanto trattasi di poche nomine effettuate nei limiti delle vacanze verificatesi, durante il suddetto periodo di tempo, nei ruoli esistenti prima della entrata in vigore della citata legge n. 90.

Infine l'articolo 3 del disegno di legge di cui trattasi è diretto a comprendere fra gli elementi costitutivi l'indennità giornaliera di malattia, corrisposta dall'E.N.P.A.S. agli operai dello Stato, anche l'indennità integrativa speciale prevista dall'articolo 1 della citata legge 27 maggio 1959, n. 324, la quale verrebbe, conseguentemente, considerata ai fini del computo del contributo stabilito dall'articolo 10, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

E ciò al fine di non privare il personale operaio del godimento del suddetto speciale emolumento durante il periodo di assenza per malattia, atteso che in base alle vigenti disposizioni (articolo 8 della legge 30 ottobre 1953, n. 841 e articolo 10, quinto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19) la cennata indennità giornaliera è determinata soltanto in relazione alla paga e all'aggiunta di famiglia con esclusione di ogni altra competenza.

Per i motivi anzidetti, la cennata indennità integrativa speciale è altresì considerata ai fini del computo dell'indennità giornaliera prevista dall'articolo 30 della legge 5 marzo 1961, n. 90, riguardante il trattamento economico durante il periodo di assenza per infermità dovuta a causa di servizio. In tal senso provvede l'ultima parte dell'articolo 3 dell'unito disegno di legge.

Anche alla maggior spesa derivante dalla risoluzione della questione di cui trattasi potrebbe provvedersi con i normali stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati — concernenti le paghe e gli altri assegni fissi agli operai dello Stato — atteso che l'onere troverebbe completa copertura con l'estensione del contributo previsto dal suddetto quarto comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, alla suddetta indennità integrativa speciale, nonchè con l'utilizzo dei fondi che si rendono disponibili per effetto della mancata corresponsione delle paghe agli operai assenti per malattia da parte delle rispettive Amministrazioni dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, sono sostituiti dai seguenti:

« Detta gratificazione è commisurata a un dodicesimo della paga annua tabellare incrementata degli aumenti biennali maturati alla data del 16 dicembre di ogni anno; essa è corrisposta per intero ai salariati in servizio continuativo dal 1° gennaio dello stesso anno.

In caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno, la gratificazione stessa è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni e va commisurata all'ultimo trattamento spettante ».

La locuzione: « o per loro volontà », contenuta alla fine del penultimo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 585, è soppressa.

Le norme contenute nel presente articolo sono estese alla tredicesima mensilità relativa agli anni 1961 e 1962.

Art. 2.

Agli operai permanenti, provenienti da una categoria di temporanei, nominati in

ruolo nel periodo dal 2 luglio 1959 al 28 marzo 1961, ed agli operai permanenti passati ad una categoria superiore od al gruppo dei capi operai durante il medesimo periodo di tempo, ai quali sia stata attribuita nella nuova posizione, una paga inferiore a quella che sarebbe loro spettata se fossero rimasti non di ruolo o nella categoria inferiore, è assegnata, a decorrere dalla data del nuovo inquadramento, la paga di importo uguale od immediatamente superiore a quella che avrebbero conseguito, a tale data, se non fossero stati nominati in ruolo ovvero non fossero passati alla categoria superiore od al gruppo dei capi operai.

Art. 3.

L'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, numero 324, va considerata ai fini del computo del contributo stabilito dal quarto comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, nonché dell'indennità giornaliera di cui al successivo quinto comma, nelle stesse aliquote previste dai predetti commi per la paga o retribuzione. Essa va considerata, altresì, ai fini del computo dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 30 della legge 5 marzo 1961, n. 90, riguardante il trattamento economico durante il periodo di assenza per infermità dovuta a causa di servizio.